

lo di supplenza del settore pubblico¹⁹. Ciò ha condotto negli ultimi vent'anni, all'incirca, al vistoso aumento degli enti del terzo settore, e, tra questi, delle fondazioni²⁰, contribuendo alla mutata configurazione di questo istituto, specie per quanto concerne lo svolgimento di attività economica.

4. *L'atto costitutivo*

Il libro primo del codice civile non fornisce la nozione di «fondazione», che è stata elaborata dalla dottrina sulla base degli elementi costitutivi dell'istituto, previsti dal codice.

Il codice disciplina, nella prima norma del capo II, «Delle associazioni e delle fondazioni», l'atto costitutivo, che è uno dei due presupposti della fondazione, essendo l'altro il riconoscimento, il quale eleva l'ente a persona giuridica, già contemplato dal codice in una norma precedente, l'articolo 12, e ora disciplinato dal d.p.r. n. 361/2000.

Le norme relative all'atto costitutivo ne disciplinano la forma (art. 14), la revoca (art. 15), il contenuto (art. 16).

L'articolo 14, intitolato «Atto costitutivo», si limita a prescriverne la forma, richiedendo la forma *ad substantiam* dell'atto pubblico per le fondazioni *inter vivos*, e prevedendo la costituzione *mortis causa* con testamento.

L'evoluzione dell'istituto nel periodo recente vede una maggio-

slativo 21 aprile 1993, n. 124, in tema di fondi pensione, la legge 2 dicembre 2000, n. 383, sulle associazioni di promozione sociale. M. Basile, voce «Enti non lucrativi (diritto civile)», in *Enciclopedia del diritto*, Agg., vol. III, 1999, pp. 578-80, individua i modi e le forme in cui il sostegno pubblico si manifesta: il trattamento fiscale agevolato, l'erogazione di contributi pubblici; la partecipazione all'azione dei pubblici poteri; misure di sostegno varie; la compartecipazione con enti pubblici nella prestazione di servizi di interesse generale; l'esenzione da obblighi e divieti di diritto comune.

¹⁹ Un avvicinamento al modello di sviluppo americano, caratterizzato da una rilevanza e tradizione delle *non profit organizations*, presuppone, del resto, una considerazione del *welfare*, che negli Stati Uniti vede da sempre una scarsa presenza del settore pubblico.

²⁰ La legislazione sugli enti *non profit* contempla, infatti, la fondazione tra le forme che questi enti possono assumere. Si veda peraltro la nota 16.